

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI EDIFICI COMUNALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina le condizioni dell'affidamento della gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di edifici Comunali.

Contestualmente alla concessione il conduttore, in possesso dei requisiti richiesti, dovrà acquisire idoneo titolo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 59/2010, come previsto nell'art. 8 del bando.

La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al presente capitolato comporta l'immediata risoluzione del contratto, senza che il concessionario possa vantare alcunché a titolo di risarcimento danni.

Art. 2 -Caratteristiche della concessione

La gestione dei punti ristoro/attività, dovrà garantire che tutti i cittadini possano usufruire dell'impianto ove ubicati, senza alcuna limitazione.

Le aree di utilizzo sono quelle strettamente indicate dall'Amministrazione Comunale, che potrà richiedere in ogni momento le modifiche correttive, relative al regolare svolgimento delle attività;

Le installazioni di arredi fissi, mobili e qualsivoglia modifica (a totale cura e spese del concessionario) dovranno essere autorizzate e saranno valutate caso per caso a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Durata dell'appalto

L'appalto è concesso per un periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipula della convenzione fra le parti o in alternativa dal verbale di consegna con possibilità di proroga per un periodo massimo di anni 1 (uno) con provvedimento espresso a discrezione dell'Amministrazione Comunale. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 4 - Importo del canone annuale

L'importo del canone annuale concessorio da corrispondere all'Amministrazione Comunale in due rate semestrali, entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno

dovrà essere offerto in fase di gara, con base d'asta pari ad € 1.200,00/annui esso non potrà essere in nessun caso scomputato totalmente o parzialmente qualsiasi ne sia la motivazione.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione sono quelli integralmente riportati nel capitolo 8 (otto) del bando.

Art.6 - Criteri per l'aggiudicazione

L'importo a base d'asta è fissato in euro € 1.200,00/annui oltre IVA di legge se dovuta. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e i punteggi stabiliti all'art. 15 del bando.

Il canone offerto sarà soggetto a rivalutazione a partire dal secondo anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 7 - Divieto di cessione, sub-concessione e subappalto

È fatto divieto assoluto al concessionario di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, la gestione dei punti ristoro, così come non potrà lui destinarli ad uso diverso da quello indicato nel presente capitolato. È vietato altresì il subappalto.

Art. 8 - Immobili ed attrezzature in concessione

Gli spazi vengono concessi nello stato attuale. Eventuali lavori di adeguamento alle norme igieniche e di sicurezza sia degli impianti che della struttura o qualsiasi altro intervento di miglioria devono essere effettuati a cura e spese dell'aggiudicatario. All'atto della consegna verrà stilato un apposito verbale di consistenza delle attrezzature per le quali sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature. In caso di negligenza comprovata nell'uso delle attrezzature consegnate l'aggiudicatario dovrà rifondere i danni entro 30 giorni dall'accertamento, pena la decadenza del contratto di appalto.

Eventuali lavori, compresa la realizzazione dell'eventuale ulteriore struttura da adibire

a punto ristoro o migliorie che il concessionario intende realizzare dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Comune. Tutti i lavori saranno a totale carico e spese del concessionario e dovranno essere realizzati attenendosi scrupolosamente alle norme vigenti in materia edilizia, (compresa la totale progettazione), impiantistica di sicurezza sul lavoro, ecc. **Tutti gli interventi sull'immobile e sull'area alla scadenza del contratto rimarranno di proprietà del Comune di Colleferro.**

Art. 9 - Sopralluogo

È obbligatorio per tutti i partecipanti, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo presso la sede in cui dovrà eseguirsi il servizio.

Art 10 -Obblighi del concessionario

Il gestore avrà l'obbligo di conformarsi alle seguenti linee guida:

1. L'apertura dei punti ristoro sito all'interno del Palazzetto dello Sport "Alfredo Romboli" e Teatro Vittorio Veneto avverrà esclusivamente durante gli orari di utilizzo e dovrà essere garantita durante qualsiasi orario di tutti gli eventi/partite/manifestazioni/spettacoli ecc. che si svolgeranno all'interno delle strutture per qualsiasi periodo annuale, rimane facoltativa l'apertura contemporaneamente l'utilizzo del sito per prove, allenamenti ecc;
2. L'apertura del punto ristoro sito all'interno dell'Auditorium "Fabbrica della Musica" avverrà solo durante eventi eccezionali organizzati e comunicati dall'Amministrazione Comunale;
3. Non risulta possibile l'apertura dei punti ristoro quando gli edifici non sia altrimenti utilizzati;
4. Rendere fruibili gli spazi in oggetto in termini di: **accessibilità agevolata** (anziani, carrozzine, disabili etc.) soprattutto a vantaggio delle utenze deboli, laddove possibile; **arredo** (sedute, cestini, tavoli etc.) in misura congrua;
5. Effettuare vigilanza dei punti ristoro nel rispetto delle regole vigenti;
6. Tenere pulito mediante la raccolta dei rifiuti (comprendente la fornitura dei sacchi) e lo svuotamento dei cestini, con deposito del materiale negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata;

7. Effettuare gestione e pulizia giornaliera dei servizi igienici (durante gli orari di apertura dei punti ristoro dovrà essere garantito il pubblico accesso ai servizi igienici situati all'interno), comprendenti la fornitura dei materiali igienizzati, delle salviette asciugamano di carta monouso, carta igienica e di quant'altro necessario per la corretta gestione;
8. Tenere in buono stato gli arredi e le strutture concesse;
9. Effettuare manutenzione ordinaria, quali verniciatura, minute riparazione nonché quanto necessario per tenere in esercizio gli impianti elettrici e idraulici. Sono a carico dell'offerente la verifica e l'adeguamento degli impianti e loro successive certificazioni di legge;
10. stipulare apposita polizza assicurativa R.C. infortuni, per il proprio personale e per gli altri utenti del servizio per danni a cose, persone o beni mobili, avente un massimale minimo previsto dalle disposizioni dell'orientamento CE e comunque non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun sinistro e di € 1.500.000,00 (unmilione e cinquecento/00) all'anno globale per sinistri, in modo che l'Amministrazione Comunale sia completamente sollevata da ogni responsabilità;
11. Rispettare scrupolosamente gli orari di apertura e chiusura dell'impianto Sportivo impegnandosi a garantire comunque l'apertura durante le manifestazioni, partite, eventi/spettacoli etc.
12. Esporre in luogo facilmente consultabile apposita tabella con gli orari di apertura e chiusura dei punti ristoro siti all'interno del Palazzetto e del Teatro in base a quanto comunicato dagli uffici Comunali preposti relativamente all'apertura e allo svolgimento di attività;
13. I prezzi di vendita praticati, al banco ed ai tavoli non devono essere superiori a quelli correnti sulla piazza.

Art. 11 - Responsabilità

L'Ente é esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al gestore ed al personale dipendente, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere é già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto.

Il gestore risponde pienamente dei danni alle persone e alle cose per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa, sollevando in

tal senso l'Amministrazione Comunale ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e/o penale.

Allo scopo il gestore deve comunque provvedere all'accensione della polizza assicurativa di cui al precedente articolo;

Il gestore, infine, è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e delle passività in cui l'Ente dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente a lui ed al personale dipendente.

Art. 12 - Convenzione

L'Ente stipulerà con il soggetto aggiudicatario una convenzione concernente la definizione dei rapporti per la gestione dei beni oggetto della presente gara.

Art. 13 - Modalità di controllo da parte dell'Ente

L'Ente si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo su tutte le attività dell'affidatario come previsto nell'articolo 21 del bando.

Art. 14 - Risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa - esecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore inadempiente

Il Comune vigilerà sull'andamento della gestione dei punti ristoro con ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei senza che ciò comporti alcuna assunzione di responsabilità in merito all'espletamento dei servizi inerenti alla gestione.

Il contratto di affidamento della gestione potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilirsi di comune accordo.

Il Comune potrà risolvere unilateralmente il contratto per una delle seguenti cause:

- a. 3 (tre) gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive contestate per iscritto al gestore e da questi non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell'Amministrazione.
- b. arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto;
- c. fallimento del gestore;

- d. cessione a terzi, senza il consenso dell'Amministrazione comunale, degli obblighi relativi al contratto;

Costituiscono motivo per il recesso dell'Amministrazione dal contratto, a norma dell'art. 1373 del C.C.:

- a) l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del concessionario;
- b) la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività del concessionario;
- c) la mancata osservanza della disciplina della subconcessione ed impiego di personale non dipendente dal concessionario;
- d) inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora il Comune comunichi per iscritto per mezzo PEC o con raccomandata A.R. all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.; Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art 1455 c.c.

Art. 15 - Penalità

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore, nei tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà a proprio insindacabile giudizio il Dirigente, sentito il responsabile del competente servizio. L'ammontare della penale entro i limiti minimi e massimi sopra stabiliti verrà determinato in correlazione alla gravità del comportamento del gestore tenuto conto anche di eventuali recidive, e con l'entità del danno subito dall'amministrazione.

Art. 16 - Riserve dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Colleferro, per l'espletamento dei suoi compiti d'istituto, si riserva l'utilizzo esclusivo e gratuito dei punti ristoro o di parte di esso nelle giornate che riterrà più opportune, previa comunicazione al concessionario.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D. Lgs.vo n.196/2003 del Reg. UE 679/2016 e del Dl. Lgs. 101 10.08.2018, esclusivamente per le finalità della presente gara. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Colleferro.

Art. 18 - Controversie

In caso di controversie le parti eleggono quale foro esclusivamente competente quello di Velletri.